

COMUNE DI PECCIOLI

Provincia di Pisa

N. **47/2016**

Il presente atto è stato pubblicato all'Albo Pretorio Comunale per giorni **15** dal **10/02/2016** al **25/02/2016** .

Peccioli, lì 26/02/2016 IL Segretario Comunale
F.TO *Adriana Viale*

**REGOLAMENTO COMUNALE
PER LE
UNIONI DI FATTO
E
CONVIVENZE**

Testo Vigente dal **26 FEBBRAIO 2016**

* * * * *

Approvato con delibera di Consiglio Comunale n° 55 del 28/12/2016



COMUNE DI PECCIOLI

**REGOLAMENTO COMUNALE SUL REGISTRO
DELLE UNIONI DI FATTO E CONVIVENZE**

INDICE

Art. 1 – Definizione

Art. 2 – Istituzione del Registro Digitale delle Unioni di Fatto e della Convivenze

Art. 3 – Iscrizione nel Registro

Art. 4 – Cancellazione dal Registro

Art. 5 – Attestato d’Iscrizione

Art. 6 – Norme finali

Art. 1 **Definizione**

1. Il Comune di Peccioli, nell'ambito della propria autonomia e potestà amministrativa, garantisce l'attuazione dei principi di non discriminazione, pari opportunità e libertà individuale.
2. A tal fine, tutela e sostiene la piena dignità umana e sociale delle unioni di fatto e delle convivenze; ne promuove il pubblico rispetto favorendone l'integrazione e lo sviluppo nel contesto sociale, culturale ed economico anche attraverso l'adozione di atti che consentano loro l'accesso ai benefici che l'amministrazione comunale riconosce nell'ambito delle proprie competenze.
3. Ai fini del presente regolamento, si considera "Unione di fatto o convivenza" ogni nucleo basato su legami affettivi o di mutua solidarietà, tra due persone maggiorenni, di sesso diverso o dello stesso sesso, caratterizzato dalla convivenza da almeno un anno e dal contributo di entrambe le parti alle esigenze di vita comune, che abbia chiesto ed ottenuto la registrazione amministrativa ai sensi degli articoli successivi.
4. Non è considerata "Unione di fatto o convivenza" l'unione tra persone legate dal vincolo del matrimonio o da vincolo di parentela in linea retta o collaterale entro il secondo grado.
5. Il regime giuridico delle "Unioni di fatto o convivenza" si applica ai cittadini italiani, ai cittadini comunitari ed ai cittadini stranieri iscritti nell'anagrafe della popolazione residente nel Comune di Peccioli.

Art. 2 **Istituzione del Registro digitale delle unioni di fatto e delle convivenze**

1. Presso il Comune di Peccioli è istituito il Registro amministrativo digitale delle unioni di fatto e delle convivenze. La disciplina comunale sulle unioni di fatto e sulle convivenze non interferisce con alcuna normativa di tipo civilistico o comunque riservata alle competenze statali, con le competenze amministrative di qualsiasi altra pubblica amministrazione, né con la vigente normativa in materia di Anagrafe e dello Stato Civile.
2. Il Comune di Peccioli, nella gestione dei dati contenuti nel Registro, si impegna al rispetto del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e successive modificazioni ed integrazioni (Codice in materia di protezione dei dati personali).

Art. 3 **Iscrizione nel Registro**

1. L'iscrizione nel registro avviene esclusivamente su richiesta di due persone; l'istanza deve essere presentata all'ufficio Servizi Demografici, congiuntamente dagli interessati, purché maggiorenni iscritti nell'Anagrafe della Popolazione Residente del Comune di Peccioli e coabitanti nella stessa unità immobiliare e nella stessa famiglia anagrafica da almeno un anno anche in altro comune; tale ultimo requisito dovrà risultare nella scheda anagrafica di famiglia.
2. L'iscrizione nel Registro non può essere richiesta da coloro che siano già registrati come parti di un'altra unione di fatto o convivenza, né da persone coniugate fino al momento dell'annotazione nei registri di stato civile della cessazione degli effetti civili o dello scioglimento del matrimonio.
4. La domanda, da presentarsi mediante la modulistica predisposta dall'Amministrazione, deve contenere l'autocertificazione del possesso dei requisiti e la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà relativa all'assenza di cause impeditive indicate nel presente regolamento.
5. L'iscrizione nel registro è gratuita.

Art. 4 **Cancellazione dal Registro**

1. La cancellazione dal Registro si verifica qualora:
 - a) vi sia formale richiesta di cancellazione presentata da almeno una delle persone interessate;
 - b) venga meno l'iscrizione nell'anagrafe della popolazione residente del Comune di Peccioli;

c) si verifichi la morte di una delle due parti.

Nei casi di cui alle lettere a), in assenza di richiesta congiunta, l'ufficio provvede ad inviare, ai sensi della Legge n. 241 del 7 Agosto 1990, all'altro componente dell'unione di fatto la comunicazione relativa alla cancellazione.

I componenti dell'unione di fatto devono comunicare all'ufficio competente entro 30 giorni il venir meno dei requisiti per l'iscrizione nel registro e chiedere la cancellazione. L'ufficio competente provvede entro i 10 giorni successivi, con decorrenza degli effetti dalla data di registrazione al Protocollo dell'Ente della comunicazione.

L'ufficio Servizi Demografici, qualora venga a conoscenza del venir meno dei requisiti, pur in assenza delle necessarie dichiarazioni da parte degli interessati, provvede d'ufficio alla cancellazione, con decorrenza dalla data della comunicazione di avvio del procedimento.

La violazione degli obblighi della comunicazione, di cui ai commi precedenti, da parte degli interessati, comporta l'immediata decadenza dei benefici eventualmente ottenuti medio tempore dagli inadempienti.

Art. 5

Attestato di iscrizione

1. I soggetti iscritti al Registro possono chiedere ed ottenere dal comune di Peccioli l'attestato di iscrizione al registro delle unioni di fatto e delle convivenze.

2. Gli interessati possono comunque avvalersi delle dichiarazioni sostitutive di certificazione di cui all'art. 46 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000.

Art. 6

Norme finali

1. Il presente regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione all'Albo Pretorio dell'Ente, della deliberazione di approvazione.



COMUNE DI PECCIOLI

REGOLAMENTO COMUNALE PER LE UNIONI DI FATTO E CONVIVENZE

IL PRESENTE REGOLAMENTO E' STATO **ADOTTATO** CON DELIBERAZIONE DI **CONSIGLIO COMUNALE N° 55 DEL 28 DICEMBRE 2015** PUBBLICATA IL **25 GENNAIO 2016** FINO AL **09 FEBBRAIO 2016** E DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA **04 FEBBRAIO 2016**.

IL PRESENTE REGOLAMENTO E' STATO **RIPUBBLICATO** ALL'ALBO PRETORIO DEL COMUNE DAL **10 FEBBRAIO 2016** ALL' **25 FEBBRAIO 2016** - Repertorio n°**47/2016**

Peccioli, lì 26/02/2016

*Il Segretario Comunale
F.to Dott.ssa Adriana Viale*

Documento firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs. 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa



Comune di Peccioli

Provincia di Pisa

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Deliberazione Numero 55 del 28/12/2015

OGGETTO: REGOLAMENTO COMUNALE SUL REGISTRO DELLE UNIONI DI FATTO E CONVIVENZE - APPROVAZIONE

L'anno *duemilaquindici*, il giorno ventotto del mese di *dicembre*, alle ore 21:00, presso la sede comunale, dietro invito diramato dal Sindaco, si è riunito Il Consiglio Comunale, in sessione **Ordinaria** e in seduta pubblica di 1^a convocazione.

Presiede il Sindaco Renzo Macelloni

Risultano rispettivamente presenti ed assenti:

MACELLONI RENZO	Sindaco	PRESENTE
BROGI MICHELE	Consigliere di Maggioranza	PRESENTE
MANCINI AZZURRA	Consigliere di Maggioranza	PRESENTE
STEFANINI REBECCA	Consigliere di Maggioranza	PRESENTE
MARCHETTI LUCA	Consigliere di Maggioranza	PRESENTE
LAZZERESCHI FAUSTO	Consigliere di Maggioranza	PRESENTE
BARSOTTINI ANTONELLA	Consigliere di Maggioranza	PRESENTE
DAINELLI ANNA	Consigliere di Maggioranza	PRESENTE
GRONCHI EMANUELE	Consigliere di Maggioranza	PRESENTE
MARIANELLI MARIANELLA	Consigliere di Minoranza	PRESENTE
CAVALLINI FRANCO	Consigliere di Minoranza	PRESENTE
CASTAGNI FABBRI DAVIDE	Consigliere di Minoranza	PRESENTE
MARIANELLI MATTEO	Consigliere di Minoranza	PRESENTE

// **Segretario Comunale Adriana Viale**, assiste e ne cura la verbalizzazione, ai sensi dell'art. 97, comma 4, lettera a) del D.Lgs. 267/2000.

Il Presidente accertato il numero legale per poter deliberare validamente procede alla trattazione del punto posto all'ordine del giorno.



Comune di Peccioli

Provincia di Pisa

Il Sindaco – Presidente illustra il punto (*circa 1 minuto*).

Il Consigliere Cavallini Franco dice che è anacronistico (*circa 2 minuti*).

Il Consigliere Davide Castagni Fabbri fa un'ulteriore precisazione (*circa 3 minuti*).

Il Sindaco – Presidente risponde (*circa 1 minuto*).

In assenza di ulteriori interventi il Sindaco mette in votazione il punto.

Per l'illustrazione di quanto esposto, si fa riferimento alla registrazione su supporto digitale.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Dato atto che il Comune di Peccioli, nell'ambito della propria autonomia e potestà amministrativa, garantisce l'attuazione dei principi di non discriminazione, pari opportunità e libertà individuale, previsti espressamente dai Principi della Costituzione;

Considerato che a tal fine, questa Amministrazione tutela e sostiene la piena dignità umana e sociale delle unioni di fatto e delle convivenze, ne promuove altresì il pubblico rispetto favorendone l'integrazione e lo sviluppo nel contesto sociale, culturale ed economico anche attraverso l'adozione di atti che consentano loro l'accesso ai benefici che l'Amministrazione Comunale riconosce nell'ambito delle proprie competenze, in conformità al riconoscimento delle formazioni sociali menzionate nell'art. 2 della Costituzione;

Considerato che non esiste attualmente una copertura legislativa nazionale che disciplini le situazioni giuridiche cd. di fatto tra persone di diverso sesso od uguale, che si denotano in convivenze stabili e durature ma che non si concretano nell'istituto del matrimonio;

Che nel vuoto normativo finora solo gli organi di Giustizia Nazionali ed Europei hanno fornito risposta di tutela di queste coppie attribuendo loro diritti e doveri in base alle specifiche situazioni esistenti;

Che la creazione di un nuovo "status" personale non può certo che spettare al legislatore statale, come riconosciuto nella sentenza n. 138 del 2010 della Corte Costituzionale;

Che deve riconoscersi altresì al Comune la possibilità di operare in materia, nell'ambito dei principi e delle regole fissate dalla legislazione statale e per le finalità ad esso assegnate dall'ordinamento, così come previsto dal D. Lgs 267/2000;

Visto che il Comune può operare nell'ambito delle proprie competenze, per promuovere pari opportunità per le unioni di fatto, favorendone l'integrazione sociale e prevenendo forme di disagio, nonché forme di discriminazioni fondate sull'orientamento sessuale;

Visto il testo del "Regolamento Comunale sul Registro delle Unioni di Fatto e Convivenze";



Comune di Peccioli

Provincia di Pisa

Visto l'allegato parere espresso ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D. Lgs. 267/2000;

CON voti favorevoli n° 12 espressi nelle forme di legge da n° 12 Consiglieri votanti su n° 13 Consiglieri presenti e n° 1 astenuto (*Antonella Barsottini*).

DELIBERA

1. **DI ISTITUIRE**, per le motivazioni espresse in premessa, il Registro delle Unioni di Fatto e Convivenze presso i Servizi Demografici del Comune di Peccioli.
2. **DI APPROVARE** il "Regolamento Comunale per il Registro delle Unioni di Fatto e Convivenze", il cui testo è allegato alla presente deliberazione sub. Lett. A) per costituirne parte integrante e sostanziale.
3. **DI DARE MANDATO** al Responsabile degli Affari Istituzionali di dare corso agli adempimenti conseguenti all'adozione della presente deliberazione.

Letto, approvato e sottoscritto

Il Presidente
Renzo Macelloni / ArubaPEC S.p.A.

Il Segretario verbalizzante
Adriana Viale/ ArubaPEC S.p.A.



Comune di Peccioli
Provincia di Pisa

Servizio Affari Istituzionali
Servizi Demografici

OGGETTO :

Parere di regolarità tecnica espresso ai sensi dell'Art.49 del D.Lgs. 267/2000 sulla Proposta di Deliberazione del Consiglio Comunale n. 35 del 28/10/2015 ad oggetto "REGOLAMENTO COMUNALE SUL REGISTRO DELLE UNIONI DI FATTO E CONVIVENZE - APPROVAZIONE" .

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione in oggetto specificata, ai sensi dell'art. 49 comma 1 del Decreto Legislativo n°267 del 18/08/2000.

La proposta non necessita di parere di regolarità contabile in quanto non comporta impegno di spesa o diminuzione di entrata e non ha riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente.

Peccioli, 30/10/2015

Il Responsabile
Viale Adriana / ArubaPEC S.p.A.